



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Ministero dell'Università e della Ricerca

E

Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca

PER

La condivisione ed estensione delle “buone prassi” sviluppate dal MUR in tema di welfare per i propri dipendenti e per il personale (docente e non) delle Università italiane per il tramite dell'ANVUR



Il Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, con sede legale in Roma, Largo Antonio Ruberti n. 1 – 00153, C.F. e P. IVA 96446770586, in persona del Dott. Paolo Lo Surdo, nato a Roma, in data 06/08/1961, Codice Fiscale n. LSRPLA61M06H501O, in qualità di Direttore generale della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'Università e della Ricerca

(a seguire anche «**MUR**»)

e

l'Agenda Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, con sede legale in Via Ippolito Nievo n. 35, 00153 Roma, C.F. 97653310587 nella persona del Direttore generale dott. Daniele Livon, nato a Udine (UD), in data 22/06/1973, Codice Fiscale n. LVNDNL73H22L483C, PEC: anvur@pec.anvur.it;

(a seguire anche «**ANVUR**»)

di seguito congiuntamente indicati come le «**Parti**»

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*»;

VISTO in particolare, l'art. 1 del predetto decreto, mediante il quale sono stati istituiti il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, con contestuale soppressione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

VISTO l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*», ai sensi del quale «*Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante «*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*»;



- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante «*Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca*»;
- VISTO** l'art.5, co.2, lett.m) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca del 10 febbraio 2022, secondo cui il Presidente stipula, su proposta del Consiglio, eventuali contratti, convenzioni, protocolli o intese per la regolazione dei rapporti tra l'Agenzia e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali. Il Presidente può delegare il Direttore per la stipula dei suddetti atti;
- CONSIDERATE** le aree di intervento strategiche nelle politiche del welfare del personale in servizio presso il MUR, come illustrate nelle azioni proposte per il triennio 2022-24, all'interno del Piano delle Azioni Positive (PAP) 2022-2024, adottato con Decreto Direttoriale n. 315 del 30 giugno 2022 e del Piano di Uguaglianza di Genere (GEP) 2022-2024, adottato con Decreto Direttoriale n. 425 del 3 agosto 2022;
- CONSIDERATE** le aree di intervento strategiche nelle politiche del welfare del personale in servizio presso l'ANVUR, come illustrate nelle azioni proposte per il triennio 2022-24, all'interno del Piano delle Azioni Positive (PAP) 2022-2024 approvato con Delibera n.77 del 13 aprile 2022;
- CONSIDERATO** che l'ANVUR sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca e cura la valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli Atenei e degli enti di Ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione;
- CONSIDERATO** che l'ANVUR è interessata a intavolare un percorso di cooperazione con il MUR volto alla condivisione a tutto il personale delle buone prassi sviluppate dal Ministero in tema di welfare, prevedendo la futura estensione al suddetto personale delle convenzioni non onerose stipulate dal MUR per i propri dipendenti, ove applicabili;
- CONSIDERATO** che la condivisione delle buone prassi avrà ad oggetto, in particolare, il benessere organizzativo e individuale dei dipendenti, la conciliazione dei tempi vita-lavoro, la formazione, le pari opportunità e l'uguaglianza di genere;
- CONSIDERATO** che le attività oggetto della presente cooperazione saranno svolte senza generazione di utili in favore dell'ANVUR e non comporteranno alcun onere economico in capo al MUR;



- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «*Codice in materia di protezione dei dati personali*»;
- PRESO ATTO** della reciproca volontà delle Parti di avviare rapporti di collaborazione nella materia del welfare dei dipendenti di comune interesse;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore giuridico delle premesse)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con il presente Protocollo d'intesa, le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione avente ad oggetto la condivisione ed estensione al personale dipendente dell'ANVUR delle "buone prassi" sviluppate dal MUR in tema di welfare per i propri dipendenti.
2. In particolare, le Parti convengono circa l'estensione al personale di cui al primo comma delle convenzioni non onerose stipulate dal MUR per i propri dipendenti che sono in corso e quelle che saranno sottoscritte a partire dalla data di adozione del presente Protocollo.

Art. 3

(Impegni delle parti)

1. Le Parti sono tenute ad eseguire il presente Protocollo nel rispetto del principio di leale collaborazione e mediante costante condivisione delle responsabilità e delle informazioni, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
2. Il MUR si impegna a informare e comunicare tempestivamente all'ANVUR le Convenzioni non onerose stipulate a vantaggio dei propri dipendenti.
3. L'ANVUR si impegna a dare visibilità e diffondere a tutto il personale dipendente le Convenzioni non onerose stipulate dal MUR a vantaggio dei propri dipendenti.



Art. 4

(Modalità di accesso ed esecuzione)

1. Le Parti convengono che il personale sarà tempestivamente informato, per il tramite dell'ANVUR, circa le convenzioni in essere e quelle future stipulate dal MUR.

Art. 5

(Importi)

1. Il presente Protocollo d'intesa costituisce un accordo programmatico che non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti firmatarie e non comporta generazione di utili in favore dell'ANVUR.

Art. 6

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha una durata triennale dalla data di sottoscrizione dello stesso, con possibilità di rinnovo alla scadenza, fatta salva la facoltà di recesso.
2. In caso di recesso, da esercitarsi dandone comunicazione a mezzo PEC all'altra Parte con preavviso scritto di almeno 3 (tre) mesi, resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o risarcimento.

Art. 7

(Responsabili per l'attuazione del Protocollo d'intesa)

1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel presente Protocollo, le Parti nominano quali responsabili i seguenti soggetti:

Per il MUR

Alla c.a. della dott.ssa Claudia QUATTROCCHI, in servizio presso l'Ufficio II della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali
e-mail: claudia.quattrocchi@mur.gov.it

Per l'ANVUR

Alla c.a. del dott. Mariano LAPLENA, in servizio presso l'UO Affari generali dell'Area amministrativo contabile
e-mail: Mariano.laplena@anvur.it



Art. 8

(Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali)

3. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il personale impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo venga a conoscenza.
4. Ciascuna Parte sarà responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e di ogni altra persona che per ragioni del proprio ufficio venga a conoscenza delle informazioni riservate in questione.
5. In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (a seguire anche «Regolamento UE»), dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (a seguire anche «Codice Privacy»), nonché dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna di esse, per le sole finalità di esecuzione del presente Protocollo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso in cui, per l'esecuzione del presente accordo, essa sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Protocollo, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del medesimo.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Ogni modifica del presente Protocollo per essere valida ed efficace deve essere previamente concordata e formalizzata per iscritto dalle Parti.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso di uso. Le eventuali spese di bollo e registrazione saranno a carico dell'ANVUR.



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Roma,

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA**

Il Direttore generale del personale, del bilancio
e dei servizi strumentali

Dott. Paolo Lo Surdo

**AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA
RICERCA**

Il Direttore Generale

Dott. Daniele Livon